

IL CASO DEL BAMBINO CHE AGGREDISCE L'INSEGNANTE

Entro in classe. Una mattina come tante, almeno così mi aspetto. In fondo, è il mio mestiere. Marcello mi assale, letteralmente mi assale. Presa di sorpresa mi giro e metto le mani avanti perché l'intento aggressivo è evidente. Lui, sorpreso, va verso i banchi dei compagni. Prende una bottiglia d'acqua e me la lancia contro. Non mi scanso perché temo che colpisca qualcun altro. Lui, rinfancato dall'esito positivo del gesto, mi si slancia contro. Cerco di allontanarlo dai suoi compagni per tutelarli, gli fermo le mani. Lui si divincola e mi prende a pugni e a calci che io tento di fermare come posso senza riuscire a pararli tutti sempre evitando che si avvicini ai compagni. Afferra la finestra e la sbatte. Nel rimbalzo mi colpisce in testa. Nel frattempo riesce a sfilarmi la giacca e me la morde con rabbia. Più tento di calmarlo in modo dolce e con voce flautata e più il suo livello di aggressività aumenta. Chiamo i bidelli in aiuto, ma nessuno risponde. Vorrei appenderlo ad un chiodo o almeno mollargli un ceffone, ma, per fortuna, prevale la razionalità e gli pianto un urlo che mi esce dal di dentro, profondo. Lui si spaventa, tace e si mette a piangere. Ma è ancora un mestiere questo?

Pensieri tra i banchi

Elisabetta Ricci

Cagliari, aprile 1966
Scuola Materna

Non posso avere ricordi della scuola sarda, troppo piccola per frequentarla, restavo a casa per imparare a crescere tra le braccia di mia madre e della Gina Pireddu, un'isolana che viveva in una casa in campagna dal pavimento in terra battuta. So però dai racconti di mia madre che quello fu un periodo bellissimo della nostra vita, noi

senza cappotti e i balconi del nostro appartamento (che mio padre aveva cercato e trovato, con fatica, fornito di impianto di riscaldamento) sempre colorati di gerani fioriti tutto l'anno.

L'unica forse a non essere così felice era mia sorella. Era stata iscritta da mio padre in un asilo gestito da suore molto vicino alla sua filiale. Mia sorella non voleva andarci, tutte le mattine erano capricci e pianti. Nessuno capiva il perché.

Poi qualcuno capì, non so come e chi, ma capì. Nel bagno della scuola, appeso sopra il gabinetto, c'era un cartello: "GESU' TI VEDE". Come poteva mia sorella sollevarsi la gonna, il grembiule, calarsi le mutandine e fare quello che doveva?

Che orrore, che cattivo gusto.

Quanta cattiveria inutile, che nessun urlo può vincere, un attacco, un lancio di bottiglia nello stomaco, un pugno, uno schiaffo, un morso ben assestati.

Mia sorella non andava in bagno, portava tutto a casa, fino a quando in quella scuola non è andata più.



Torino, aprile 1973.
Scuola Elementare Statale *Re Umberto I*,
succursale di via Ventimiglia, n. 128.
Prima elementare.

Finalmente anche io vado a scuola. Ora indosso il cappotto, abbiamo lasciato il sole e il mare dell'isola per trovare la nebbia del continente.

Si copia dalla lavagna. Dopo mesi di aste, cerchietti, virgole e lettere dell'alfabeto, si passa alle parole intere. La maestra ha chiesto alle nostre mamme di numerare tutte le pagine degli unici due quaderni di lavoro: copertina rossa matematica, blu italiano. Sono bandite le cancellature, si potrebbe fare il buco nel foglio, orrore; non è assolutamente permesso strappare una pagina. Ligia, in silenzio, al mio banco, copio, ma quella parolina così difficile non vuole uscire dalla penna stilografica, si inceppa, arranca e continua a riuscire male. Ippopotamo. Troppe P, tutte quelle O e la I maiuscola, con quei riccioli sulla testa. Così mi alzo e chiedendo il permesso raggiungo la cattedra.

La mia maestra mi accoglie accigliata, lei così alta, magra, con i capelli neri nascosti in una crocchia che nemmeno un morbido nastro di velluto rigorosamente nero riesce a ingentilire, non mi guarda, ma mi leva il quaderno dalle mani e mi strappa quella pagina con una serie di errori di dimensioni ormai *ippopotamesche*.
Che orrore, che gesto violento.

Il mio bel quaderno mutilato, il conto delle pagine non torna più, ora nel margine in alto a destra si assiste a un salto, manca un numero, uno di quei bei numerini imparati contando qualsiasi cosa incontrassi sulla mia strada. Quanta cattiveria inutile, che nessun urlo può vincere, un attacco, un lancio di bottiglia nello stomaco, un pugno, uno schiaffo, un morso ben assestati. Ho finito l'anno scolastico senza passione, grazie a un forte senso del dovere, ma con nessun affetto nei confronti della mia maestra, di cui non ricordo il nome e che non ho mai cercato sulla mia pagella.

Bologna, aprile 1983
Liceo Scientifico *Augusto Righi*
Classe III E

La professoressa di matematica del triennio indossa il suo grembiule marrone. È severa, non sorride, spiega e mai chiede se abbiamo capito. Dobbiamo aver capito per forza, se abbiamo scelto questa scuola. Ma un piccolo gruppo non capisce, non capisce cosa debba capire, non capisce se esiste un legame tra teoria e pratica, lei non lo ha mai spiegato. Anche io faccio parte di quel gruppo. Non capisco.

Così quando la professoressa Zuffi entra in classe per spiegare un nuovo argomento non ha che l'imbarazzo della scelta: chi chiamare alla lavagna?

“Ricci, venga lei”. Detta formule, ipotesi, tesi, mi chiede di disegnare improbabili curve, angoli impossibili. Io obbedisco, eseguo, senza mai capire. Poi quando tocca a me arrivare a una conclusione, il buio. La professoressa non aspetta, non può, non ha tempo da perdere, si deve andare avanti con il programma. Allora mi guarda e mi gela con poche parole bene assestate: “Non gliel’ho chiesto io di iscriversi al liceo scientifico, vada a posto Ricci. 3”.

Che orrore, che parole umilianti.

Era toccato a me, ma potevano essere al posto mio Alfredo, Alessandro, Giulia, Massimo, Carlotta a tornare al banco freddati da tanta perfidia.

Quanta cattiveria inutile, che nessun urlo può vincere, un attacco, un lancio di bottiglia nello stomaco, un pugno, uno schiaffo, un morso ben assestati.

Finito il liceo, nel giro di pochi anni, ho dimenticato tutta la matematica che con fatica immane avevo cercato di imparare. Ancora oggi, se qualche mio alunno mi sottopone un problema di logica svicolo, confessando il mio orrore nei confronti della matematica, suscitando in lui una certa ilarità che finalmente fa bene anche al mio spirito.

CONCLUSIONE

In seconda elementare arrivò un nuovo maestro, Giacomo Pugliese, supplente incaricato. Per alcuni mesi ricordo che fu inserita nella nostra classe una bimba, figlia di giostrai. Si addormentava con la testa sul banco appena il maestro cominciava la lezione. Così lui ci chiedeva il silenzio appoggiando il dito indice alle labbra. Ricordo che, la prima volta che lo fece, rimasi in apnea quasi spaventata, cosa le avrebbe fatto? Lui raggiunse il fondo della classe, radunò quattro banchi vuoti, ci voleva tutti molto vicino alla cattedra, vi distese sopra i nostri cappotti più morbidi, prese Annamaria in braccio e ve la adagiò sopra. Poteva dormire più comoda e riposarsi, consumare il sonno che tanto la divorava.

Dopo un paio d’ore Annamaria si svegliava, lui la mandava in bagno a sciacquarsi il viso, bere un goccio d’acqua e poi anche per lei era il momento per imparare. A giugno Annamaria fu promossa.

Non frequentò la terza da noi, le giostre si erano trasferite e il mio maestro fu supplente incaricato in un’altra scuola. Giacomo Pugliese è rimasto nel mio cuore come il mio Maestro.

Da lui ho imparato una cosa: “Quando si agisce cresce il coraggio. Quando si rimanda cresce la paura”.

Ho la convinzione che se tanti, forse per codardia, non reagiscono rabbiosamente altrettanti non traducono in azione ciò che il loro animo sussurrando suggerisce.

Elisabetta Ricci - Docente presso l’Istituzione Scolastica *Saint-Roch* di Aosta.

Dal punto di vista legale...

Adele Squillaci

L’episodio riportato dalla docente comporta un’analisi, da un lato, delle responsabilità del docente, dall’altro, di quelle del dirigente scolastico in qualità di datore del lavoro.

Si premette che il tema delle responsabilità del docente e del dirigente non può che essere in tale sede brevemente accennato e che, pertanto, la trattazione degli istituti non potrà essere esaustiva.

Il docente, in qualità di pubblico dipendente, può incorrere in quattro fondamentali responsabilità: civile, penale, amministrativo-contabile e disciplinare. La responsabilità civile ha principalmente finalità risarcitorie e tutela i soggetti a fronte di danni ingiusti cagionati nei loro confronti; quella penale ricorre quando l’atto illecito del funzionario o impiegato viola l’ordine pubblico generale ed è di una gravità tale da essere configurato dallo stesso ordinamento come un reato; quella amministrativo-contabile discende dagli articoli 81 e 97 della Costituzione e concerne la responsabilità del pubblico dipendente che contravviene alle regole di perizia e diligenza che devono improntare la propria azione professionale, causando un danno ai beni



collettivi; infine quella disciplinare ha come oggetto l'applicazione di sanzioni punitive poste a garanzia della corretta osservanza dei doveri cui l'impiegato è tenuto nei confronti della pubblica amministrazione.

Nel caso sottoposto dalla docente l'attenzione va focalizzata sulla **responsabilità civile e penale**. Il docente risponde dei danni procurati dall'alunno a terzi o a se stesso nell'arco di tempo in cui il discente è sottoposto alla sorveglianza della scuola, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

L'istituzione scolastica deve quindi dimostrare di non aver potuto impedire il danno e di aver posto in essere preventivamente misure organizzative per contenere i pericoli prevedibili. La responsabilità del docente sarà valutata anche in base all'età dell'alunno, alla sua capacità di intendere e volere, al contesto ambientale e alla condotta imprevedibile e repentina dello studente. Fra allievo e istituto scolastico, con l'accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dello stesso alla scuola, si instaura, infatti, un vincolo negoziale, dal quale sorge, a carico dell'istituto, l'obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza e incolumità nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso.

Proprio il docente assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire e educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l'allievo procuri un danno a se stesso o agli altri studenti. Dagli elementi desumibili dal racconto non sembrano derivare danni allo studente e la condotta della docente sembra essere improntata alla massima correttezza e alla tutela del minore alla stessa affidato e dei compagni di classe.

Sotto il profilo della responsabilità penale, derivante soprattutto da condotte del docente dalle quali derivino lesioni a interessi di rilevanza costituzionale e con conseguenti sanzioni predeterminate dalla legge, risulta di particolare rilievo il reato qualificato dell'**abuso dei mezzi di correzione**. L'articolo 571 del codice penale punisce, infatti, chiunque abusi dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente. Tale reato, da non confondersi con la violenza privata che ricorre in caso di maltrattamenti fisici e psicologici, concerne l'uso distorto di un lecito potere educativo e correttivo. Non è pertanto rilevante la finalità di chi ha posto in essere tali condotte, educativa o meno, quanto la natura oggettiva della condotta che si concretizza nell'utilizzo di mezzi incompatibili con l'attività educativa.

In altre parole, non può essere il fine disciplinare o pedagogico, in ambito scolastico, a giustificare qualsiasi mezzo adoperato.

L'abuso ha come presupposto logico e necessario l'esistenza di un uso lecito: l'abuso del mezzo si pone come abu-

so di un potere di cui alcuni soggetti sono titolari nell'ambito di determinati rapporti quali quelli di istruzione, potere che deve essere esercitato nell'interesse altrui, cioè di coloro che possono diventare soggetti passivi della condotta. In ambito scolastico, dunque, il concetto di abuso presuppone l'esistenza in capo al soggetto di un potere disciplinare che deve essere usato con mezzi consentiti, in presenza delle condizioni che ne legittimano l'esercizio per le finalità ad esso proprie e senza superare i limiti tipicamente previsti dall'ordinamento. Dalla sintesi riportata non sembrano discendere responsabilità della docente che riporta di aver reagito, pur se provocata, limitandosi ad *"urlare"*. Tuttavia, non si evince dalla descrizione riportata se l'interazione con l'alunno sia quotidianamente quella sintetizzata o se si tratti di un episodio isolato poiché *"l'urlo intimidatorio"*, se trattasi per esempio di un'aggressività legata a una disabilità del bambino, potrebbe, nella continuità, generare il *"pericolo della malattia nella mente"* di cui all'articolo 571 del codice penale. Pertanto, bisognerebbe avere contezza della situazione rapportandola al caso specifico per comprendere se le modalità utilizzate dalla docente non comportino profili di responsabilità.

Per completezza va rammentato che il codice penale riconosce **cause di giustificazione** che comportano il venir meno dell'illiceità del fatto. In altre parole, esistono situazioni in presenza delle quali un fatto, che è vietato in quanto costituisce reato, rimane esente da pena poiché vi è una norma dell'ordinamento che lo autorizza o lo impone. In estrema sintesi, l'ordinamento giuridico compie una sorta di bilanciamento degli interessi in gioco e in presenza, per esempio, di un serio rischio all'incolumità della persona ne valuta le reazioni, escludendo la responsabilità penale (ma non necessariamente quella civile), qualora la stessa abbia agito con l'intento di evitare un pericolo per sé o per gli altri. In tal senso, per esempio, la giurisprudenza ha riconosciuto in passato ai genitori, in rapporto ai minorenni, nell'esercizio del potere educativo, l'uso moderato di mezzi fisici coercitivi e repressivi, prevedendo altresì la facoltà del genitore a delegare ad altre persone o istituti il compito di educarli con gli stessi mezzi.

Fin qui si è valutata l'eventuale responsabilità del docente. Occorre invece ora evidenziare quali responsabilità e funzioni siano affidate al **dirigente scolastico**. L'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* prevede che *"il dirigente scolastico è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di*

efficienza e di efficacia formative ed è il titolare delle relazioni sindacali”.

In tema di vigilanza sugli studenti, la responsabilità del dirigente scolastico non deve essere intesa quale obbligo di vigilanza, bensì come dovere di porre in essere azioni organizzative e di controllo sugli operatori scolastici. Il dirigente scolastico è chiamato a rispondere di tutte le disfunzioni organizzative che abbiano effetti su un'adeguata attività di vigilanza dei docenti. Concretamente, il dirigente deve quindi cercare di eliminare o prevenire le fonti di pericolo, disciplinando tra l'altro alcuni momenti dell'attività scolastica. In particolare, anche tramite appositi regolamenti, potrebbe dare apposite disposizioni in merito all'afflusso degli studenti all'inizio e al termine delle lezioni, alla vigilanza sugli alunni negli intervalli tra le lezioni, all'avvicendamento degli insegnanti nelle classi e alla custodia delle attrezzature dislocate nei diversi locali della scuola prevedendo delle condizioni tali da non presentare rischi in relazione alla vivacità degli allievi.

Il dirigente scolastico, inoltre, in qualità di datore del lavoro, ha l'obbligo di tutelare le condizioni soggettive dei propri dipendenti e, conseguentemente, l'assoluto divieto di compiere o tollerare che altri compia azioni in grado di nuocere alla salute altrui. Obiettivo della tutela è quindi la salute complessiva del lavoratore, intesa non solo con riguardo al più evidente dato costituito dall'integrità fisica, ma anche con riferimento alla personalità che, appunto, nel lavoro trova modo di esplicarsi. In particolare, oltre alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, il succitato decreto legislativo 165/2001 menziona la finalità di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto al lavoro privato. Pertanto, qualsiasi scelta organizzativa dalla quale discenda l'adibizione di un lavoratore a mansioni degradanti, ovvero comunque l'impiego di un lavoratore in condizioni lavorative pregiudizievoli, può costituire fonte di responsabilità. Dalla situazione sinteticamente descritta dalla docente pare emergere una situazione di disagio, anche se, come già evidenziato, non si conosce l'eventuale ripetitività della condotta dell'alunno né vengono illustrate particolari conseguenze sulla lavoratrice. Occorre ricordare che, ad ogni buon fine, ricade sul lavoratore, nell'ipotesi in cui il contesto lavorativo risulti per lo stesso stressante e degradante, provare sia concretamente il danno fisico o psichico derivante da condotte o mancanze del datore di lavoro sia il nesso causale esistente tra l'insieme delle azioni vessatorie e il danno patito dal lavoratore.

Adele Squillaci - Responsabile dell'Ufficio Servizio legislativo scolastico dell'Assessorato istruzione e cultura della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Quando l'insegnante è sovraccarico

Vittorio Lodolo D'Oria

Prendendo spunto da alcune testimonianze significative e richiamando alcune pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali, vorrei affrontare il problema (assolutamente sconosciuto) del Disagio Mentale Professionale nei docenti. Approfondendo del nuovo Testo Unico sulla tutela della salute dei lavoratori, intendo accennare a modalità d'intervento riguardanti prevenzione, riparazione e riduzione del danno da Stress-Lavoro-Correlato.

Testimonianze (parte prima): timori e preoccupazioni.

T1. Vedi Il caso A

T2. Vedi Il caso D

T3. “Come gestire le punizioni? È giusto darle? Ce ne sono di ‘giuste?’”

T4. “Come fare con chi pratica ‘sollevamento pesi’ con i banchi, esegue impiccagioni con la corda delle tapparelle e si dondola sulla sedia fino a cadere? Io propendo per lavoro manuale duro, tipo lavori forzati, con la palla al piede...”

T5. “Ci sono ragazzini che esprimono a voce alta tutti i loro pensieri, anche i più banali e che non hanno alcuna attinenza con l'argomento trattato. Sbatterli fuori o mettere un bavaglio, eventualmente metaforico? Che altro fare?”

Testimonianze (parte seconda): manifestazioni di Disagio Mentale Professionale (DMP).

T6. “Sono una docente elementare entrata in ruolo nel 1992 e con 6 anni alle spalle di precariato. Attualmente sono distaccata in segreteria dal 2006, poiché dopo la nascita del mio primo figlio, avvenuta nel 2002, ho continuato ad insegnare, portando a termine il ciclo. L'anno dopo ho ottenuto il trasferimento nella scuola elementare vicino casa mia e mi è stata assegnata una classe prima con 15 alunni, 3 dei quali con problemi. Non so ancora cosa abbia influito, ma ho passato un periodo in cui

non stavo bene, né a casa, né a scuola. La mattina mi alzavo presto, avevo dei momenti in cui non vedevo l'ora di essere a scuola. Infatti, arrivavo quasi sempre prima del mio orario e nei momenti in cui non ero con i bambini mi sentivo serena, mentre quando entravo in classe cominciavo ad accusare sintomi strani: vertigini, nausea, irritabilità, mi sentivo stressata e questo mio stato mi si riversava anche in famiglia. Così un giorno, dopo un colloquio con la mia dirigente, la quale mi ha solo messa al corrente che se lo volevo avrei potuto chiedere il distacco temporaneo, non confidandomi con nessuno, ho preso questa sofferta decisione: lo dovevo fare per me e per la mia famiglia, per essere una buona madre con i miei due figli e per i bambini 'degli altri'. Dovevo trovare una soluzione: quella di allontanarmi per un po' dalla responsabilità della classe. Al momento stavo male e non pensavo alle conseguenze. Mio marito, l'unico che mi ha supportata in questa scelta mi diceva: 'Ma sei matta? Hai insegnato da anni, cosa ti succede?'. Ora che mi sono ripresa, mi sono resa conto del coraggio che ho avuto ad affrontare tutto da sola. Sono sempre più convinta che la professione docente sia una helping profession e che bisognerebbe riconoscere i propri limiti, soprattutto se si hanno momenti di demotivazione nella propria vita e di particolare stress come li ho avuti io. Durante questo distacco mi sono curata e sostengo come Lei che nella scuola sono ancora tanti i docenti che magari manifestano sintomi come i miei o ancor più gravi e, poiché non li riconoscono, continuano ad insegnare, pensando che i problemi si risolvano da soli, magari soltanto con un certificato medico. Io ho lavorato su me stessa ed ora lo dico con sincerità: sarei pronta per rientrare in classe, ma non come prima, piuttosto come una 'persona nuova'".

T7. "Non so bene quando tutto sia cominciato ma so di certo cosa sto provando adesso. Non mi sento all'altezza di tornare in classe. L'idea mi spaventa a tal punto che tutto mi si confonde. Sono entrata in ruolo come insegnante elementare a 22 anni, nel 1983. In 28 anni di ruolo sono entrata in crisi col mio lavoro parecchie volte, ma ho sempre trovato qualche motivazione per andare avanti. Ora no. Dopo aver insegnato per 15 anni nella stessa scuola me ne sono andata. Sono rimasta però nello stesso circolo e per me è veramente un circolo... vizioso. Credo di aver subito un mobbing moderato per tutti gli anni che ho passato lì... Mai un incarico, una menzione, una pacca sulla spalla. Ho sempre mandato giù questo 'essere invisibile' perché sapevo di essere anche tanto rompipalle nei collegi e nei consigli di circolo. Tanto in classe avevo le mie soddisfazioni: bambini motivati e genitori contenti mi hanno sempre dato la forza di superare le frustrazioni datemi da alcuni colleghi mediocri e da un dirigente poco sensibile. Ero al massimo delle mie capacità di insegnante: equilibrata, attenta, motivante, allegra, appassionata. Dov'è ora quella donna? Gli ultimi tre anni di scuola mi hanno distrutto. Genitori ignoranti e assenti, bambini schiacciati dal giudizio negativo costante sul mio operato, mai espresso apertamente ma con voci striscianti (qualcuno è arrivato ad insinuare che picchio i bambini e sono isterica), colleghi sempre più distanti e amorfi, colleghe-amiche sparite poco alla volta dalla vita, a scuola e fuori. Non mi sono mai sentita così sola. In menopausa. In agosto sono andata dalla direttrice e le ho chiesto di togliermi dalla scuola (che considero casa mia da 15 anni). Mi ha offerto un posto a scavalco fra due plessi che non avrebbe accettato nemmeno un supplente annuale. L'ho preso. Ora mi sento



come morta. Sono in malattia per quindici giorni: non faccio che piangere, aver mal di stomaco, insonnia, ansia, confusione mentale. Come faccio a tornare in classe? Voglio tornare al lavoro, mi aiuti”.

T8. “Sono la mamma di un bambino che ha frequentato la prima elementare. L'insegnante di italiano da qualche tempo ha messo in atto comportamenti non corretti nei confronti dei bambini: oltre ad urlare molto, ha lanciato degli astucci in classe in momenti di rabbia, ha spinto contro il muro due bambini, ha spinto i banchi con dietro i bambini contro il muro, ha rotto la maglietta ad un bambino, ne ha stratonati altri. Lo scorso giovedì 10 giugno, penultimo giorno di scuola, la maestra ha dato due o più sberle in faccia a mio figlio che è uscito da scuola con i segni rossi sul viso che sono durati fino a sera. Ho chiesto ad altri bambini della classe che hanno confermato che la maestra ha preso a schiaffi il mio bimbo. Il giorno successivo ho telefonato alla preside che ha subito tenuto a difendere l'insegnante dicendo che assolutamente si sentiva di dire che la maestra non poteva aver fatto una cosa del genere. Cosa posso fare?”

LE PROFESSIONI AD ALTO RISCHIO DI USURA PSICOFISICA

I lavoratori più esposti al rischio di sviluppare usura psicofisica sono quelli appartenenti alle cosiddette *helping profession*. Tra questi, sono ricompresi i medici, gli psicologi, gli assistenti sociali, gli insegnanti. Tuttavia, diversamente dagli altri, i docenti sono gli unici ad affrontare la propria utenza (alunni e studenti) con singolare modalità e frequenza: più ore al giorno, tutti i giorni, per

cicli di tre o cinque anni. Il lavoratore viene perciò *radiografato e scannerizzato* quotidianamente da decine di ragazzi pronti a cogliere e interpretare anche la minima sbavatura comportamentale e attitudinale.

La letteratura scientifica psicologica internazionale ha ampiamente documentato che l'usura psicofisica rappresenta il maggiore rischio professionale per i docenti. Seppure con notevole ritardo, la Medicina del Lavoro e la Psichiatria stanno cominciando a constatare gli effetti di un rischio totalmente trascurato.

Il nuovo *Testo Unico* sulla tutela della salute nei posti di lavoro (D.Lgs. 81/08) introduce l'obbligatorietà dell'intervento per prevenire e ridurre gli effetti nocivi dello Stress Lavoro Correlato anche in base all'età ed al genere del lavoratore. A riguardo della classe docente, basti pensare che oltre l'80% è donna e l'età media tocca i 50 anni con tutto ciò che la cosa comporta. Questi soli due dati, aggiunti al rischio intrinseco di una *helping profession*, dovrebbero indurre l'Amministrazione Scolastica ad adottare tempestive contromisure da esplicitarsi nel *Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)*.

LA SITUAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Oltre alle 8.000 pubblicazioni internazionali sull'usura psicofisica degli insegnanti, recenti studi italiani mostrano che la categoria dei docenti, in controtendenza con gli stereotipi diffusi nell'opinione pubblica¹, è soggetta al rischio di patologie psichiatriche con una frequenza pari a due volte quella della categoria degli impiegati, due volte e mezzo quella del personale sanitario e tre volte quella degli operatori manuali². Nel 2007, inoltre, la Francia ha lanciato l'allarme suicidi tra gli insegnanti³ ed



il Giappone ha constatato che, nel giro di dieci anni (1995-2004), le assenze per malattia psichiatrica dei docenti sono triplicate, facendo passare l'incidenza della patologia mentale dal 34,0% (1995) al 56,4% (2004) tra le cause di assenza per malattia⁴. Da ultimo, i risultati di uno studio tedesco condotto in Baviera sugli insegnanti di scuole professionali⁵. La ricerca è pervenuta alla conclusione che "...il pensionamento anticipato - quando ha luogo per motivi di salute - è dovuto principalmente a malattie mentali..." - e aggiunge che - "...vi è un'evidentissima differenza tra i due generi (statisticamente significativa) a sfavore della donna per quanto concerne la malattia mentale..." - infine, conclude coerentemente che occorrono urgentemente - "...misure d'intervento e prevenzione tra gli insegnanti [che] si devono concentrare in particolare sulla malattia psichiatrica sul posto di lavoro (scuola) prendendo in seria considerazione la differenza di genere (maschile o femminile) dei lavoratori". A riprova del fatto che la professione dell'insegnante è a rischio di patologia psichiatrica, uno studio analogo è stato condotto nella ASL di Torino su 596 insegnanti che sono stati sottoposti agli accertamenti di inabilità al lavoro nel periodo 1996-2002⁶. La percentuale di motivazioni psichiatriche che ha determinato l'accertamento medico-collegiale è del 48,9%, rispetto al 49,2% rilevato nello studio milanese realizzato in analogo periodo. Conclusioni sovrapponibili (46,3%) sono pervenute da uno studio retrospettivo condotto nel 1999 nella ASL di Verona⁷. Procedendo a ritroso nel tempo (1979) troviamo una pubblicazione monografica della CISL dal titolo significativo: *Insegnare logora?*⁸. Il suddetto sindacato condusse, nel capoluogo lombardo, una ricerca con l'Università di Pavia su 2.000 insegnanti: risultò che il 30% del campione faceva uso di psicofarmaci, con punte del 34% tra i docenti che operavano in periferia.

ATTIVITÀ DI CONTRASTO

L'art. 28 del succitato D.Lgs. 81/08 prevede che il dirigente scolastico "effettui la valutazione di tutti i rischi da SLC [Stress-Lavoro-Correlato n.d.r.] inclusi quelli connessi alle differenze di genere ed età". Ciò si aggiunge ai "doveri di adeguata formazione/informazione, in orario di lavoro, sui rischi specifici cui il lavoratore è esposto in base all'attività svolta", esplicitati negli articoli 15 e 37 del suddetto decreto. Abbiamo visto come la bibliografia internazionale evidenzia il rischio di usura psicofisica per la professione docente, mentre recenti studi⁹ evidenziano come il fenomeno sia misconosciuto nell'opinione pubblica e tra gli stessi docenti. Occorre pertanto creare la giusta consapevolezza del rischio psicosociale legato alla professione svolta, superando il dannoso stereotipo sull'insegnante, oggi fortemente radicato nella collettività e nello stesso docente. Si dovrà pertanto **procedere istituzionalmente** apportando:

- conoscenza del rischio oggettivo di usura psicofisica per gli insegnanti;

- consapevolezza circa le variabili individuali che influenzano il predetto rischio;
- condivisione tra colleghi quale risposta per diminuire l'isolamento personale durante il disagio;
- cultura sull'accertamento medico e sulla gestione del DMP da parte di dirigente e insegnante.

L'azione contro lo stress legato al lavoro consiste nello:

- illustrare fonti di rischio personali, segni e sintomi del DMP per monitoraggio e autocontrollo;
- illustrare e monitorare fonti di rischio professionali, segni e sintomi per riconoscimento DMP;
- attuare prevenzione di I livello: informazione di tutti i lavoratori sui rischi psicosociali specifici;
- attuare prevenzione di II livello: formare i dirigenti scolastici, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti sindacali unitari, i medici competenti e creare uno spazio d'ascolto DMP;
- attuare prevenzione di III livello: illustrare al DS il ricorso appropriato all'accertamento medico;
- individuare specifici indicatori di rischio nell'ambiente scolastico ed eseguirne monitoraggio.

Per approfondimenti: **www.burnout.blogscuola.it**; V. Lodolo D'Oria, "Pazzi per la Scuola", Alpes Italia edizioni, Roma, 2010.

Note

¹ V. Lodolo D'Oria et alii, *Professione docente: un mestiere a rischio di disagio psichico? Indagine su stereotipi, vissuti, biologia e prospettive di un lavoro al femminile*, La Medicina del Lavoro, n. 3/2009.

² V. Lodolo D'Oria et alii, *Quale rischio di patologia psichiatrica per la categoria professionale degli insegnanti?*, La Medicina del Lavoro, n. 5/2004.

³ *Il Sole 24 ore Sanità*, n. 15/07 del 17-23 Aprile 2007.

⁴ K. Inoue, *MD Psychiatry and Clinical Neurosciences*, 61, 334, 2007.

⁵ Weber et alii, *Versicherungsmedizin*, 2006.

⁶ F. Vizzi, *Accertamenti di idoneità al lavoro degli insegnanti della Provincia di Torino nel periodo 1996-2002. Tesi di specializzazione in Medicina Legale*, A.A. 2001-2002.

⁷ A. Aschieri, *Giudizio di idoneità al lavoro ai sensi dell'art. 5 della legge 300/71, statuto dei lavoratori, analisi statistica con particolare riguardo all'attività d'insegnamento. Tesi di specializzazione in Medicina del Lavoro*, 1999.

⁸ CISL - Università Pavia, *Cattedra di Statistica Medica e Igiene Mentale, Insegnare logora? Pubblicazione monografica*, 1979.

⁹ V. Lodolo D'Oria et alii, *Professione docente: un mestiere a rischio di disagio psichico? Indagine su stereotipi, vissuti, biologia e prospettive di un lavoro al femminile*, La Medicina del Lavoro n. 3/2009.

Vittorio Lodolo D'Oria - Medico specialista, componente del Collegio Medico della ASL di Milano per il riconoscimento dell'inabilità al lavoro per causa di salute. **vittorio.lodolodoria@fastwebnet.it**